

**Repubblica francese**

**Ministero dell'impiego, del lavoro e della coesione sociale**

**Decreto n° 2004-964 del 9 settembre 2004 relativo alla sicurezza degli ascensori e di modifica del codice della costruzione dell'abitazione**

(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 10 settembre 2004)

Il Primo ministro,

Facendo seguito alla relazione del ministro dell'impiego, del lavoro e della coesione sociale,

Vista la direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998;

Visto il codice della costruzione e dell'abitazione;

Visto il codice penale;

Visto il decreto n° 95-826 del 30 giugno 1995 che definisce le prescrizioni particolari di sicurezza applicabili ai lavori effettuati sugli ascensori, montacarichi, scale mobili, tappeti mobili e impianti di parcheggio automatico dei veicoli, in particolare l'articolo 9;

Visto il decreto n° 2000-810 del 24 agosto 2000 relativo alla messa in esercizio degli ascensori;

Sentito il Consiglio di Stato (sezione dei lavori pubblici),

Decreta:

**Art. 1°** - La prima sezione del capitolo V del titolo II del libro 1° del codice della costruzione e dell'abitazione, intitolato "Sicurezza degli ascensori", è composto da tre sottosezioni intitolate rispettivamente: "Messa in sicurezza degli ascensori", "Manutenzione e controllo tecnico" e "Diritto di informazione degli occupanti di immobili", comprendenti gli articoli da R. 125-1 a R. 125-2-8 che così recitano:

**SOTTOSEZIONE 1**

**Messa in sicurezza degli ascensori**

*Art. R. 125-1.* - Gli ascensori ai quali si applicano le disposizioni della presente sezione sono gli apparecchi che servono in maniera permanente i piani di edifici e di costruzioni per mezzo di una cabina che si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi e che è destinata a trasportare sia persone che persone e cose, oppure unicamente cose qualora sia accessibile senza difficoltà anche a persone, e che sia equipaggiata di elementi di comando situati all'interno o alla portata della persona che vi si trovi.

Sono ugualmente ritenuti ascensori gli apparecchi che si spostano lungo una corsa perfettamente fissata nello spazio, anche se non si spostano lungo guide rigide, e in particolare gli ascensori a pantografo.

*Art. R. 125-1-1.* - La sicurezza di un ascensore consiste nell'assicurare:

- 1) La chiusura delle porte di piano;
- 2) L'accesso senza pericolo delle persone alla cabina;
- 3) La protezione degli utilizzatori contro gli urti provocati dalla chiusura delle porte;
- 4) La prevenzione dei rischi di caduta e di schiacciamento della cabina;
- 5) La protezione contro le irregolarità della velocità della cabina;

6) La messa a disposizione degli utilizzatori di mezzi di allarme e di comunicazione con un servizio di intervento;

7) La protezione dei circuiti elettrici dell'impianto;

8) L'accesso senza pericolo del personale di intervento ai locali macchine, alle apparecchiature associate, e agli spazi percorsi dalla cabina;

9) L'impossibilità per ogni altra persona, all'infuori di chi è autorizzato all'intervento, di accedere ai locali macchine, agli equipaggiamenti associati e agli spazi percorsi dalla cabina.

La realizzazione di questi obiettivi di sicurezza è garantita, per gli ascensori installati dopo il 27 agosto 2000, dal rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'articolo 3 del decreto 2000-810 del 24 agosto 2000 relativo alla messa in funzione degli ascensori e, per gli altri ascensori, dall'applicazione delle disposizioni o delle misure equivalenti previste agli articoli R. 125-1-2 e R. 125-1-3, come pure, per l'insieme degli ascensori, dal rispetto degli obblighi di manutenzione previsti dagli articoli da R. 125-2 a R. 125-2-6.

*Art. R. 125-1-2.* - Il proprietario di un ascensore installato prima del 27 agosto 2000, che non risponda ai requisiti di sicurezza menzionati all'art. R. 125-1-1, mette in opera i dispositivi di sicurezza seguenti:

I. - Prima del 3 luglio 2008:

1) Delle serrature munite di dispositivi di controllo della chiusura e del blocco delle porte di piano;

2) Quando è necessario prevenire atti di natura tale da apportare danno al blocco delle porte di piano, un dispositivo che impedisca o limiti tali atti;

3) Un dispositivo di rilevazione della presenza di persone, destinato a proteggere contro l'urto delle porte scorrevoli al momento della loro chiusura;

4) La chiusura del vano ascensore che impedisca l'accesso al vano stesso e agli elementi di sblocco delle serrature delle porte di piano;

5) Per gli ascensori elettrici, un paracadute della cabina e un limitatore di velocità in discesa;

6) Un dispositivo destinato ad evitare la caduta nel vano quando la cabina è ferma fuori dalla zona di sbloccaggio delle porte di piano;

7) Un comando di manovra di ispezione e arresto della cabina al fine di proteggere il personale di intervento che opera dal tetto della cabina, nel vano o nella fossa;

8) Dei dispositivi che permettano al personale di intervento di accedere senza pericolo ai locali delle macchine o delle pulegge;

9) Un sistema di blocco delle porte o portelli destinati alla manutenzione di apparecchiature nel vano e nella fossa, come pure delle porte di soccorso, con un comando automatico dell'arresto dell'ascensore quando queste porte o portelli vengono aperte dal personale di intervento.

II. - Prima del 3 luglio 2013:

1) Negli ascensori installati prima del 1° gennaio 1983, un sistema di controllo della fermata e del mantenimento a livello del piano della cabina, in modo tale da assicurare a tutti i piani serviti un accesso senza pericolo, come pure l'accessibilità alle persone disabili o a mobilità ridotta;

2) Un sistema di teleallarme tra la cabina e un servizio di intervento e un'illuminazione di soccorso in cabina;

3) Una resistenza meccanica sufficiente delle porte di piano munite di vetri;

4) Per gli ascensori idraulici, un sistema di prevenzione dei rischi di caduta libera, di deriva e di eccesso di velocità della cabina;

5) Una protezione con contrassegno o segnalazione che elimini il rischio di contatto diretto del personale di intervento con componenti o conduttori scoperti sotto tensione, nei quadri di comando, quadri elettrici e pannelli di arrivo della corrente;

6) Un dispositivo di protezione del personale di intervento contro il rischio di afferramento da parte degli organi mobili di trasmissione, in particolare le pulegge, cavi o cinghie;

7) Un'illuminazione fissa del locale macchine o pulegge che assicuri l'illuminazione sufficiente delle zone di lavoro e di circolazione.

### III. – Prima del 3 luglio 2018

1) Negli ascensori installati dopo il 31 dicembre 1982, un sistema di controllo della fermata e del mantenimento a livello del piano della cabina, in modo tale da assicurare a tutti i piani serviti un accesso senza pericolo, come pure l'accessibilità alle persone disabili o a mobilità ridotta;

2) Negli ascensori elettrici a frizione, un sistema di protezione contro la velocità eccessiva della cabina in salita.

Un decreto congiunto dei ministri incaricati della costruzione e dell'industria precisa, in funzione delle caratteristiche degli impianti, le prescrizioni tecniche relative a questi dispositivi.

*Art. R. 125-1-3.* - Al posto di tutti o di parte dei dispositivi di sicurezza menzionati all'art. R. 125-1-2, il proprietario di un ascensore può mettere in opera delle misure equivalenti, se queste hanno preventivamente ottenuto l'approvazione da parte di una persona che risponda alle condizioni previste all'art. R. 125-2-5. Tale approvazione, formulata per iscritto e corredata di un'analisi dei rischi che stabilisce che l'ascensore soddisfa le esigenze di sicurezza menzionate all'articolo R. 125-1-1, è consegnato al proprietario.

*Art. R. 125-1-4.* - Quando si valuti che le caratteristiche dell'ascensore sono di ostacolo alla messa in opera di uno dei dispositivi di cui all'articolo R. 125-1-2 o di una misura equivalente ai sensi dell'articolo R. 125-1-3, il proprietario fa realizzare una perizia tecnica da una persona che rientri in una delle categorie menzionate al comma I dell'articolo R. 125-2-5. Questa persona dà il suo parere sull'impossibilità della richiesta e, eventualmente, sulle misure di compensazione che il proprietario prevede di mettere in opera per tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti dall'articolo R. 125-1-1.

Il proprietario ricorre alla stessa procedura se stima che la messa in opera di uno dei dispositivi previsti dall'articolo R. 125-1-2 sarebbe di natura tale da ostacolare l'accesso delle persone disabili o a mobilità ridotta, o da creare difficoltà alla conservazione del patrimonio storico che rappresenta l'immobile o taluni suoi elementi aventi valore artistico o tecnico rimarchevole.

Il proprietario mette in opera la procedura di perizia tecnica e, ove occorra, le misure di compensazione, nei termini previsti dall'articolo R. 125-1-2 per i dispositivi che le misure sostituiscono.

## SOTTOSEZIONE 2 Manutenzione e controllo tecnico

*Art. R. 125-2.* - La manutenzione di un ascensore ha per oggetto di assicurare il suo buon funzionamento e di mantenerlo al livello di sicurezza risultante dall'applicazione del

decreto n° 2000-810 del 24 agosto 2000, relativo alla messa in esercizio degli ascensori, oppure dall'applicazione degli articoli da R. 125-1-2 a R. 125-4.

A tal fine il proprietario di un impianto di ascensore prende le disposizioni minime seguenti:

1° Operazioni e verifiche periodiche:

- a) Una visita ogni 6 settimane per sorvegliare il funzionamento dell'impianto ed effettuare le regolazioni necessarie;
- b) La verifica ogni 6 settimane dell'efficacia delle serrature delle porte di piano e, se occorre, dei dispositivi che impediscono o limitano gli atti che portino pregiudizio al blocco delle porte di piano;
- c) L'esame semestrale del buono stato delle funi e la verifica annuale dei paracadute;
- d) La pulizia annuale della fossa, del tetto della cabina e del locale macchina;
- e) La lubrificazione e la pulizia dei pezzi;

2° Operazioni occasionali:

- a) La riparazione o la sostituzione, quando non possono essere riparate, delle piccole parti dell'impianto che presentino segni di usura eccessiva;
- b) Le misure di manutenzione specifiche destinate ad eliminare o a ridurre i difetti che presentino un pericolo per la sicurezza delle persone o che portino pregiudizio al buon funzionamento dell'apparecchio che il controllo tecnico, menzionato all'art. R. 125-2-7, avrà riscontrato;
- c) In caso di incidente, gli interventi per liberare le persone bloccate in cabina come pure la riparazione e la rimessa in funzione normale dell'ascensore.

Inoltre, quando sono usurati pezzi importanti dell'impianto, oltre a quelli menzionati al comma a) del 2°, il proprietario fa procedere alla loro riparazione, oppure alla loro sostituzione se non possono essere riparati.

*Art. R. 125-2-1. - I. - Il proprietario stila un contratto di manutenzione per iscritto con un'impresa il cui personale incaricato della manutenzione deve aver ricevuto una formazione appropriata alle condizioni previste dall'articolo 9 del decreto n° 95-826 del 30 giugno 1995, che fissa le prescrizioni particolari di sicurezza applicabili ai lavori effettuati sugli ascensori, montacarichi, scale mobili, tappeti mobili e impianti di parcheggio automatico di veicoli.*

Il contratto contiene le clausole minime seguenti:

- a) l'esecuzione degli obblighi prescritti dall'art. R. 125-2, eccezion fatta del suo ultimo capoverso;
- b) la durata del contratto, che non può essere inferiore ad un anno, le modalità del suo rinnovo o della sua rescissione;
- c) le condizioni di disponibilità e di fornitura dei pezzi di ricambio, e l'indicazione del tempo massimo garantito per la sostituzione dei pezzi citati al paragrafo a) del 2° dell'articolo R. 125-2;
- d) la descrizione, stabilita in contraddittorio, dello stato iniziale dell'impianto;
- e) l'aggiornamento del libretto di manutenzione;
- f) le garanzie previste nel contratto di assicurazione dell'impresa di manutenzione;
- g) le penalità previste in caso di mancata o cattiva esecuzione degli obblighi contrattuali, come pure le modalità di regolazione delle controversie;
- h) le condizioni e le modalità di ricorso eventuale a sub-appaltatori;
- i) le condizioni alle quali possono essere ammesse delle clausole aggiuntive;
- j) la formula dettagliata per la revisione dei prezzi.

II. - Al momento della firma del contratto, il proprietario consegna all'impresa il documento con le istruzioni necessarie al mantenimento in buono stato di funzionamento dell'ascensore. Questo documento contiene una descrizione delle caratteristiche dell'impianto. In mancanza, l'impresa elabora essa stessa il documento. Alla fine del contratto, il documento con le istruzioni viene riconsegnato al proprietario.

Al momento della firma del contratto, l'impresa consegna al proprietario, a titolo di informazione, un documento che descrive l'organizzazione del suo piano di manutenzione.

III. - Le visite, operazioni e interventi effettuati in esecuzione del contratto di manutenzione sono riportati in un libretto di manutenzione tenuto aggiornato. Inoltre, l'impresa trasmette al proprietario una relazione annuale sulla propria attività.

IV. - Un decreto congiunto dei ministri incaricati della costruzione e dell'industria stabilisce la lista delle piccole parti menzionate al comma a) del 2° dell'articolo R. 125-2-1 e precisa, per quanto è necessario, il contenuto delle disposizioni minime di manutenzione come pure le modalità di tenuta del libretto di manutenzione.

*Art. R. 125-2-2.* - Quando il contratto di manutenzione comporta, oltre alle clausole minime menzionate all'articolo R. 125-2-1, una clausola di riparazione e di sostituzione delle parti importanti, occorre indicare con chiarezza i tempi di intervento ed il compenso previsto per questa prestazione.

*Art. R. 125-2-3* - Quando il proprietario non ricorre ad un prestatore di servizi, ma decide di assicurare con i propri mezzi la manutenzione dell'ascensore, è tenuto al rispetto delle prescrizioni dell'articolo R. 125-2. Egli mantiene aggiornato il libretto di manutenzione e redige una relazione annuale sull'attività alle condizioni fissate al III dell'articolo R. 125-2-1.

Il personale che egli impiega per l'esecuzione di questo compito deve aver ricevuto una formazione appropriata secondo le condizioni previste dall'articolo 9 del decreto n° 95-826 del 30 giugno 1995, che fissa le prescrizioni particolari di sicurezza applicabili ai lavori effettuati sugli ascensori, sui montacarichi, sulle scale e tappeti mobili ed impianti di parcheggio automatico dei veicoli.

*Art. R. 125-2-4.* - Il proprietario di un ascensore è tenuto a far effettuare ogni 5 anni un controllo tecnico del suo impianto.

Il controllo tecnico ha per oggetto:

a) Di verificare che gli apparecchi cui si applica il decreto n° 2000-810 del 24 agosto 2000 relativo alla messa in esercizio degli ascensori siano equipaggiati dei dispositivi previsti dallo stesso articolo e che questi sono in buono stato;

b) Di verificare che gli apparecchi che non entrano nel campo di applicazione del decreto del 24 agosto 2000 sopra citato, siano equipaggiati con i dispositivi di sicurezza previsti dagli articoli R. 125-1-1 e R. 125-1-2 e che i dispositivi siano in buono stato, o che le misure equivalenti o previste dall'articolo R. 125-1-3 siano effettivamente messi in opera;

c) Di segnalare ogni difetto che rappresenti un pericolo per la sicurezza delle persone o che porti pregiudizio al funzionamento dell'apparecchio.

*Art. R. 125-2-5.* - I. - Per realizzare il controllo tecnico previsto all'articolo R. 125-2-4, il proprietario si rivolge, a sua scelta:

a) Ad un controllore tecnico ai sensi dell'articolo L. 111-23, che abbia ottenuto l'abilitazione ad intervenire sugli ascensori;

b) Ad un organismo abilitato in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, incaricato di effettuare la valutazione della conformità degli ascensori sottoposti al marchio CE e rispondente ai criteri dell'allegato VII del decreto del 24 agosto 2000 sopra menzionato;

c) Ad una persona giuridica che impiega dei salariati le cui competenze sono certificate da un organismo approvato dal comitato francese di accreditamento o da un organismo firmatario dell'accordo multilaterale europeo, preso nel quadro del coordinamento europeo degli organismi di accreditamento;

d) Ad una persona fisica titolare di un certificato rilasciato alle condizioni previste al capoverso c).

Per l'applicazione dei capoversi c) e d) di cui sopra, la certificazione delle competenze è rilasciata in funzione di criteri di conoscenza tecnica, di esperienza professionale e di attitudine al controllo tecnico nel campo degli ascensori, definiti con decreto del ministro incaricato della costruzione.

II. - La persona incaricata del controllo tecnico consegna al proprietario un documento col quale attesta sul proprio onore di essere in regola con le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo R. 125-2-3.

III. - Il proprietario di ascensore tiene a disposizione della persona incaricata del controllo tecnico il libretto di manutenzione ed la relazione annuale prevista dall'articolo R. 125-2-1.

*Art. R. 125-2-6.* - La persona che effettua il controllo tecnico redige una relazione che indica le operazioni realizzate e, nel caso, i difetti trovati. Entro il mese seguente alla fine dell'intervento, consegna questa relazione al proprietario.

Questi trasmette il rapporto all'impresa o alla persona incaricata della manutenzione dell'ascensore e, se si sono resi necessari dei lavori, alle persone incaricate del loro studio e della loro esecuzione.

Un decreto congiunto dei ministri incaricati della costruzione e dell'industria precisa, per quanto necessario, la natura delle misure del controllo da farsi e le modalità di redazione della relazione di controllo.

### SOTTOSEZIONE 3

#### Diritto di informazione degli occupanti di immobili

*Art. R. 125-2-7.* - Ogni persona che detenga un titolo di occupazione in un immobile dotato di ascensore ha il diritto di consultare, nei locali della sede sociale o del domicilio del proprietario o in quelli del suo rappresentante, la relazione sul controllo tecnico.

Dietro sua domanda e a sue spese, egli riceve dal proprietario la copia scritta di questi documenti.

*Art. R. 125-2-8.* - In caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative all'applicazione dei dispositivi di sicurezza e delle misure equivalenti o compensative previste agli articoli da R. 125-1-2 a R. 125-1-4, il giudice del tribunale nella cui circoscrizione è situato l'immobile può essere adito per direttissima e può ordinare, eventualmente con metodi coercitivi, la messa in conformità degli ascensori.

Gli può essere richiesto, altresì, di imporre il rispetto degli obblighi di manutenzione, di controllo tecnico e di informazione previsti dagli articoli da R. 125-2 a R. 125-7.

## **Art. 2 –**

... omissis ...

III. - E' creata una sezione prima, intitolata "Sicurezza degli ascensori", che comprende gli articoli R. 152-1 e R. 152-2 che così recitano:

*Art. R. 152-1. - I.* E' punito con l'ammenda prevista per le contravvenzioni della 3<sup>a</sup> classe il proprietario di ascensore che:

1° Non provvede ad applicare i dispositivi di sicurezza previsti dall'articolo R. 125-1-2 o le misure equivalenti previste dall'art. 125-1-3, salvo i casi previsti dall'articolo R. 125-1-4;

2° Nei casi previsti dall'articolo R. 125-1-4, non fa realizzare la perizia tecnica;

3° Non sottoscrive un contratto di manutenzione conformemente all'articolo R. 125-2-1 o, in alternativa, non assicura la manutenzione dell'ascensore con i propri mezzi conformemente agli articoli R. 125-2 e R. 125-2-3;

4° non fa effettuare il controllo tecnico alle condizioni previste agli articoli R. 125-2-4 e R. 125-2-5.

II. - E' punito con l'ammenda prevista per le contravvenzioni della 3<sup>a</sup> classe colui il quale, prestatore di servizi incaricato di effettuare la manutenzione dell'impianto:

1° Effettui la manutenzione dell'impianto senza contratto di manutenzione scritto, eccezion fatta per il caso previsto all'articolo R. 125-2-3;

2° Concluda un contratto di manutenzione che non contenga tutte le clausole minime enumerate all'articolo R. 125-2-1;

3° Faccia ricorso, per l'esecuzione del contratto di manutenzione, ad una persona che non possiede la qualifica prevista dall'articolo R. 125-2-1.

III. - E' punito con l'ammenda prevista per le contravvenzioni della 3<sup>a</sup> classe colui il quale, incaricato del controllo tecnico di un ascensore:

1° Non effettui le verifiche necessarie previste dall'articolo R. 125-2-4;

2° Non possieda la qualifica richiesta dall'articolo R. 125-2-5;

3° Non rispetti le incompatibilità previste al secondo capoverso dell'articolo R. 125-2-3.

*Art. R. 152-2. -* Le persone giuridiche possono essere dichiarate responsabili penalmente, alle condizioni previste dall'articolo 121-2 del codice penale, per le violazioni definite all'articolo R. 152-1.

La pena in cui incorrono le persone giuridiche è l'ammenda, secondo le modalità previste dall'articolo 131-41 del codice penale.

## **Art. 3 –**

... omissis ...

**Art. 4 – I** - Quando un contratto di manutenzione di ascensore in corso di validità alla data di pubblicazione del presente decreto giunge a scadenza dopo il 30 settembre 2005, le disposizioni dell'articolo R. 125-2-1 sono applicabili al rinnovo del contratto.

Tutti i contratti di manutenzione conclusi dopo la pubblicazione del presente decreto devono essere conformi alle disposizioni dell'articolo R. 125-2-1 oppure messi in conformità con tali disposizioni al più tardi il 30 settembre 2005.

II. - Il proprietario che provvede alla manutenzione di un ascensore con i propri mezzi è tenuto a rispettare gli obblighi previsti agli articoli R. 125-2 e R. 125-2-3 al più tardi entro il 30 settembre 2004.

III. - Il primo controllo tecnico viene effettuato al più tardi entro il 3 luglio 2009 per gli ascensori installati prima del 3 luglio 2003.

**Art. 5** – Il ministro di Stato, ministro dell'economia, delle finanze e dell'industria, il ministro dell'impiego, del lavoro e della coesione sociale, il guardasigilli, ministro della giustizia, il ministro delegato all'industria e il segretario di Stato agli alloggi sono incaricati, ciascuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica francese.

Fatto a Parigi, il 9 settembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin